



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 40

DIRADARE LA CORTINA FUMOGENA, PER UN RILANCIO EFFETTIVO, ANCHE IN CHIAVE AMBIENTALE, DELLA FILIERA DELLA CANPA SATIVA L.

presentata il 2 marzo 2021 dai Consiglieri Guarda, Zanoni e Zottis

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il 24 gennaio 2019, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rivedendo proprie e risalenti posizioni sul punto, ha raccomandato all'Onu:
 - la rimozione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 (ratificata con Legge L. n. 412 del 1974) ovvero quella che contiene le sostanze particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto;
 - l'inserimento di determinate preparazioni farmaceutiche a base di cannabis nella tabella III della stessa convenzione, quella delle sostanze con valore terapeutico e con basso rischio di abuso;
 - la rimozione del Tetrahydrocannabinolo dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope di Vienna, 1971 (ratificata in Italia con l. n. 385/81), da ricondurre alla sola tabella I della convenzione del 1961;

OSSERVATO che il cannabidiolo è una molecola derivata dalla canapa che diversamente del THC (tetrahydrocannabinolo) non ha proprietà psicoattive;

RICORDATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 30 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30475, affermava il seguente principio di diritto: "La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la

commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»;

PRECISATO che la sopra richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non risolveva la questione, rimettendo al singolo caso concreto la decisione in ordine alla vendita al pubblico dei prodotti oggetto di contestazione, quali, appunto, foglie, infiorescenze, olii e resine, con incertezze a carico di coloro i quali hanno deciso di avviare la commercializzazione di quei prodotti; non solo, le incertezze applicative che ne derivano rendono difficoltoso da parte della comunità scientifica l'approfondimento gli effetti curativi della cannabis, come peraltro auspicato dall'Organizzazione mondiale della Sanità;

EVIDENZIATO CHE:

- in tale contesto è inoltre successivamente intervenuto il Decreto del Ministro della Salute del 1.10.2020 – la cui entrata in vigore è stata tuttavia sospesa dal Decreto ministeriale 28 ottobre 2020 in attesa di ulteriori pareri del Consiglio Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità - che include nella Tabella dei Medicinali di cui al D.P.R. n. 309/90 le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”;

- dal suddetto Decreto ministeriale, la cui entrata in vigore è appunto sospesa nell'attesa dei previsti pareri, deriverebbero certi e ingiustificabili restrizioni e appesantimenti, anche derivanti da difficoltà interpretative e applicative evidenti dalla prima lettura del testo, a carico sia alla intera filiera di settore sia dei cittadini, considerato che, in conseguenza, le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis dovrebbero considerarsi medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta, che i produttori con stabilimento in Italia, e dunque anche i produttori veneti, dovrebbero ottenere l'autorizzazione alla produzione di sostanze attive stupefacenti di origine vegetale rilasciata dal Ministero della Salute ai sensi del Testo unico sugli stupefacenti oltre che delle relative autorizzazioni per la produzione di sostanze attive ai sensi della normativa sui medicinali, inclusa la limitazione delle quantità che posso essere fabbricate e immesse sul mercato e l'annotazione di ogni acquisto o cessione della sostanza entro 48 ore dall'operazione. Si tratta di limitazioni non giustificabili dall'esigenza di tutela della salute pubblica, proprio perché il cannabidiolo, come rilevato in premessa e come osservato anche dalla Corte di Giustizia Europea, di cui in appresso, non costituisce sostanza stupefacente;

RILEVATO che la Corte di giustizia Unione Europea Sez. IV, con sentenza 19/11/2020, n. 663/18, decidendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ha statuito che gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. L'iter argomentativo utilizzato dalla Corte poggia sulla esatta ricostruzione del cannabidiolo come sostanza priva di effetti psicotropi: 1) un'interpretazione letterale delle disposizioni della convenzione unica

(Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti di New York del 30 marzo 1961) potrebbe indurre a concludere che, poiché il CBD viene estratto da una pianta del tipo cannabis e tale pianta è utilizzata nella sua interezza, comprese le sue sommità fiorite o fruttifere, esso costituisce un estratto di cannabis ai sensi della tabella I di tale convenzione e, di conseguenza, uno "stupefacente" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), della suddetta convenzione; 2) poiché il CBD non contiene un principio psicoattivo allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, sarebbe contrario all'obiettivo e alla ratio generale della convenzione unica includere quest'ultimo nella definizione di "stupefacenti" ai sensi di tale convenzione, in quanto estratto di cannabis; 3) Ne consegue che il CBD di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce uno stupefacente, ai sensi della convenzione unica;

RICORDATO che con legge regionale 8 agosto 2019, n. 36 “Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (canapa sativa L.)” il legislatore regionale ha inteso sostenere e promuovere detta filiera, anche, tra gli altri, attraverso contributi finalizzati alla realizzazione, da parte delle aziende agricole, di campi dimostrativi che illustrano i vantaggi agronomici e ambientali della canapa, mostrando di conoscere e riconoscere, in tal senso e tra gli altri benefici di specie, le qualità in termini di elemento capace di garantire alte quantità di assorbimento di CO₂, di utilizzo come fonte di energia rinnovabile, di fitorimediazione

CONSIDERATO che anche in relazione alla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE, è necessario che il legislatore nazionale intervenga per razionalizzare gli interventi in materia, eliminando gli ostacoli e implementando il supporto alla filiera della Canapa Sativa L.;

Tutto quanto sopra premesso

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento affinché si giunga in tempi rapidi al rilancio effettivo della filiera della Canapa Sativa L.
